



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano
~ Il Procuratore ~

N. 4008 /18 Prot.

Milano, 19 febbraio 2018

AI SIGNORI PROCURATORI AGGIUNTI
AI SIGNORI COORDINATORI
AI SOSTITUTI PROCURATORI
ALL'UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA
SEDE

AI SIGNORI RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
SEDE

AL SIGNOR QUESTORE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA LOCALE
MILANO

**NUOVO REGOLAMENTO per la
LIQUIDAZIONE del compenso degli INTERPRETI**

1. Istanza di liquidazione

- 1.1. L'istanza di liquidazione deve essere trasmessa all'Ufficio Unico Spese di Giustizia, entro il termine di 100 giorni, che decorre:
 - a. per l'attività di assistenza a intercettazioni (telefoniche, ambientali o telematiche), dal termine delle operazioni;
 - b. per le traduzioni di atti, dalla consegna dell'elaborato;
 - c. per le traduzioni simultanee, dal giorno della traduzione.
- 1.2. Se l'incarico ha una durata superiore a 3 mesi è possibile richiedere liquidazioni parziali, in questo caso entro il termine di cento giorni dalla scadenza del trimestre; fermo restando il termine di legge per la liquidazione del saldo.

2. Allegati dell'istanza di liquidazione

- 2.1. All'istanza di liquidazione devono essere allegati:
 - a. copia dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b. nei casi sub 1.1.a), attestato della p.g. in ordine ai giorni e alle modalità di espletamento dell'incarico, secondo il modulo allegato, con indicazione – in caso di incarico di durata superiore a 3 mesi – se si tratta di attività ancora in corso o

terminata; inoltre, se la prestazione è stata resa in tempo di notte o in periodo festivo, ovvero presso le sale ascolto o a domicilio, o se, infine, l'incarico si presenta eccezionale per la delicatezza dell'indagine, ovvero per la complessità, anche linguistica, della traduzione;

- c. nel caso sub 1.1.b), copia del frontespizio dell'elaborato, con timbro e firma di depositato in ordine alla data di consegna;
 - d. nel caso sub 1.1.c), dichiarazione del magistrato che ha affidato l'incarico sulla durata dell'atto e su quanto l'interprete è restato a disposizione;
 - e. eventuali giustificativi delle spese di viaggio, con l'autorizzazione del P.M. in caso di richiesta di uso del mezzo proprio.
- 2.2. La esatta e completa compilazione dell'istanza di liquidazione, la pertinenza e completezza dei moduli e dichiarazioni richieste e l'integrale e leggibile documentazione delle spese di cui si chiede il rimborso sono condizioni imprescindibili per la liquidazione del compenso.
- 2.3. Nel caso (ed entro i limiti indicati nel presente regolamento) in cui l'interprete abbia ricevuto plurimi incarichi, le spese di viaggio non sono duplicabili se si riferiscono ad unico viaggio per svolgere più incarichi.

3. Criteri per la liquidazione nell'incarico per intercettazioni

- 3.1. La somma di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per le successive si riferisce solo alla prima delle eventuali liquidazioni trimestrali.
- 3.2. Verranno liquidate 4 vacanze al giorno per ciascun incarico; per incarico si intende quello assunto nell'ambito di ogni procedimento.
- 3.3. L'interprete non può assumere più di due incarichi contemporaneamente (e quindi per più di due procedimenti contemporaneamente), per ciascuno dei quali verrà però riconosciuta la tariffa piena.
- 3.4. Se l'incarico, per l'importanza e la delicatezza dell'indagine, ovvero per la complessità, anche linguistica, della traduzione richiesta, si presenta **eccezionale**, l'onorario così come determinato ai commi precedenti, può essere umentato fino al doppio; all'uopo si terrà conto dell'attestazione indicata all'art. 2.1.b) dell'organo di polizia giudiziaria a cui sono affidate le operazioni di intercettazione.
- 3.5. Le vacanze (come determinate in base al comma 3.1 e senza l'aumento di cui al comma 3.4) relative ai giorni in cui all'interprete viene chiesto di tradurre le conversazioni **in tempo di notte** o durante **la domenica e negli altri giorni festivi**, sono raddoppiate; all'uopo farà fede la predetta attestazione della polizia giudiziaria.
- 3.6. Le vacanze (come determinate in base al comma 3.1 e senza l'aumento di cui ai commi 3.4 e 3.5) relative a giorni in cui all'interprete viene chiesto di procedere ad **immediata traduzione** di conversazioni già intercettate, sono umentate della metà; all'uopo farà fede la predetta attestazione delle polizia giudiziaria.

4. Criteri per la liquidazione nell'incarico di traduzione di atti

- 4.1. Ferme restando le differenze di legge tra la prima e le ulteriori vacanze, viene riconosciuta una vacanza ogni due pagine da tradurre (indicativamente una pagina consta di 25 righe e 60 battute, pari a 1500 caratteri, spazi inclusi), qualora si tratti di atto giudiziario che, per la parte preponderante, sia standardizzabile.
- 4.2. Nel caso di atti la cui parte preponderante, ad insindacabile giudizio del magistrato, si presenti come peculiare, viene riconosciuta una vacanza per ogni pagina.

- 4.3. Qualora si tratti di documenti, vengono riconosciute due vacanze per ogni pagina.
- 4.4. Nel caso in cui gli atti o i documenti presentino particolari difficoltà linguistiche, attestate dall'interprete e insindacabilmente valutate dal magistrato, i compensi indicati ai capi precedenti vengono aumentati del doppio.
- 4.5. Il compenso, come determinato in base ai commi precedenti, viene ulteriormente aumentato del doppio in caso di deposito dell'elaborato entro 5 giorni; di un quinto, se entro 15 giorni.

5. Criteri per la liquidazione nell'incarico di traduzioni simultanee

- 5.1. Ferme restando le differenze di legge tra la prima e le ulteriori vacanze, il compenso è determinato riconoscendo una vacanza ogni due ore in cui l'interprete viene chiamato ad assistere il magistrato nella traduzione di esami orali.
- 5.2. Il tempo viene calcolato in base al tempo in cui l'interprete è restato a disposizione del magistrato, così come dallo stesso attestato (art. 2.1.d).
- 5.3. Qualora l'impegno sia inferiore alle due ore, viene riconosciuta ugualmente una vacanza.
- 5.4. Qualora l'interprete sia stato incaricato cinque giorni prima del giorno fissato per l'esame, il compenso viene raddoppiato; se è stato incaricato quindici giorni prima, viene aumentato della metà.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 26.02.2018.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Francesco Greco